

- (7) In base all'esperienza attuale e in linea con le prove scientifiche riferite dall'EFSA, l'immediata rimozione di tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, situate in un raggio di 100 m dalle piante infette, aumenta le prospettive di successo dell'eradicazione dell'organismo specificato. Rispetto alle misure di contenimento, che prevedono la rimozione delle piante solo se infette o situate in alcune parti della zona delimitata, la rimozione di tutte le piante ospiti offre un maggiore livello di garanzia per quanto riguarda le infezioni asintomatiche e quindi la situazione dell'organismo specificato nella zona. È pertanto opportuno ridurre la larghezza della zona cuscinetto intorno alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza dovrebbe tuttavia rimanere di 10 km nel caso di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa dell'organismo specificato in tali zone delimitate.
- (8) In presenza di determinate condizioni che garantirebbero la non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, è altresì opportuno ridurre tale zona cuscinetto a 1 km. È altresì opportuno consentire la revoca della delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza dell'organismo specificato in tale zona.
- (9) Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione del pubblico sulle misure adottate per lottare contro l'organismo specificato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco delle zone delimitate esistenti sul loro territorio e in seguito la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare l'elenco di tali zone trasmesso dagli Stati membri.
- (10) L'esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire che non sia definita una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito con comprovata protezione fisica contro i vettori di tale organismo. Tale approccio è opportuno dato il basso rischio di diffusione dell'organismo specificato e la maggiore probabilità che tale organismo sia eliminato immediatamente per via dell'ambiente controllato in cui è comparso.
- (11) Per garantire una maggiore flessibilità, in condizioni idonee gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. In tal caso essi dovrebbero privilegiare le piante appartenenti a varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone.
- (12) Al fine di rispettare la storia e le tradizioni di una particolare località, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che non è necessario rimuovere le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico se non sono infette dall'organismo specificato, anche se sono situate in un raggio di 100 m dalle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato. Al fine di evitare la loro potenziale infezione e la diffusione dell'organismo specificato, tali piante dovrebbero tuttavia essere soggette a particolari condizioni.
- (13) Allo scopo di garantire che il monitoraggio della presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate abbia luogo nei momenti opportuni e di assicurare la certezza del diritto, si dovrebbe precisare che tale monitoraggio e le rispettive ispezioni devono tenere conto dei pertinenti orientamenti tecnici della Commissione.
- (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno limitare le zone infette in cui possono essere applicate misure di contenimento alle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (15) Prendendo in considerazione gli sviluppi dell'organismo specificato nell'Unione e il riconoscimento delle zone di contenimento anche in altre parti dell'Unione, la rimozione delle piante dovrebbe essere applicata in tutta la zona di contenimento in cui le ispezioni ufficiali hanno rilevato la presenza dell'organismo specificato. Al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione, tali ispezioni ufficiali dovrebbero tuttavia essere condotte almeno in prossimità di siti di produzione autorizzati a spostare le piante specificate al di fuori delle zone delimitate, in prossimità di siti con piante di particolare valore sociale, culturale o scientifico e in aree all'interno della zona infetta a una distanza di 20 km dal confine di tale zona. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia essere applicata nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione, dato che tali isole sono comunque isolate fisicamente.

